



MINERVA – Ministerial NETwork for Valorising Activities in digitisation

WP4 Interoperability and Service Provision - IPR sub-group

Gruppo di lavoro italiano “Problemi connessi alla tutela dei dati e dei diritti di proprietà intellettuale in relazione all’accessibilità in rete del patrimonio culturale”

TUTELA DEI DATI E DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN RELAZIONE ALL’ACCESSO IN RETE AL PATRIMONIO CULTURALE. PRIME CONSIDERAZIONI.

Working paper

Vers. 1.0 – 15 giugno 2004

Hanno partecipato alla stesura del presente documento:

- Giovanna Damiani (MiBAC. Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico per le province di Firenze, Pistoia e Prato) *Coordinatore del gruppo*
- Giuliana De Francesco (MiBAC. Direzione generale per l’innovazione tecnologica e la promozione) *Segretario del gruppo*
- Vito Cappellini (Università di Firenze. Centro per la Comunicazione e l’Integrazione dei Media)
- Andrea De Polo ed Emanuela Sesti (Alinari)
- Anna Maria Maiorano Mandillo (MiBAC. Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - ICCU)
- Silvana Carmen Di Marco (MiBAC. Dipartimento per la ricerca, l’innovazione e l’organizzazione. Ufficio studi)
- Alessandro Piva (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni)
- Fosca Pizzaroni (MiBAC. Archivio centrale dello Stato)
- Clara Ronga (MiBAC. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze)
- Erminia Sciacchitano (MiBAC. Istituto centrale per il catalogo e la documentazione - ICCD)
- Maria Carla Cavagnis Sotgiu (MiBAC. Osservatorio per i programmi internazionali delle biblioteche)
- Giuseppina Spina (MiBAC. Dipartimento per lo spettacolo e lo sport. Servizio Diritto d’autore e vigilanza sulla SIAE)

Redazione a cura di G. De Francesco

Si ringraziano per i contributi alla stesura finale:

- Anna Lucarelli (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze)
- Stefano Vitali (Archivio di Stato di Firenze)

SOMMARIO

PREMESSA

Il gruppo di lavoro italiano: “Problemi connessi alla protezione dei dati e dei diritti di proprietà intellettuale in relazione all’accessibilità in rete del patrimonio culturale”

1. RISORSE DIGITALI GESTITE DA ISTITUZIONI CULTURALI E RISPETTO DEI DIRITTI

1.1 Risorse digitali gestite da istituzioni culturali

1.2 La normativa di riferimento per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale in rete

1.2.1 Normativa internazionale

1.2.2 Normativa UE

1.2.3 Normativa italiana

1.3 Tutela della riservatezza

1.3.1 Archivi: il "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi storici"

1.3.2 Il catalogo del patrimonio culturale e il problema dello scambio dei dati personali con soggetti esterni

2. SICUREZZA DEI BENI E DEI CONTENUTI DIGITALI

2.1 Sicurezza dei beni

2.2 Sicurezza dei contenuti digitali: il ruolo delle istituzioni

2.3 Il deposito legale delle risorse elettroniche

3. L'ESIGENZA DI UNA REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCESSO AI DATI

4. MISURE TECNOLOGICHE A TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE E SISTEMI PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE DEI DIRITTI

4.1 I digital rights management systems

4.1.1 sistemi DRM: il business model

4.2 Il punto di vista di MINERVA sui DRMS

5. FRUIZIONE DELLE RISORSE DIGITALI: SVILUPPO DI E-COMMERCE E SCHOLARLY COMMUNICATION

5.1 Per la sostenibilità della digitalizzazione del patrimonio culturale

5.2 La comunicazione scientifica (scholarly communication)

IPOTESI CONCLUSIVE E PROPOSTE DI LAVORO

PREMESSA

Il patrimonio culturale e scientifico europeo rappresenta un valore pubblico inestimabile, che ha assunto un ruolo fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico delle diverse comunità e ne acquisirà uno sempre maggiore nella prospettiva dell'allargamento e della costruzione di un'Europa unita.

Lo sviluppo della società della conoscenza trova un supporto indispensabile per le attività di informazione e formazione nella disponibilità di contenuti digitali di qualità.

L'accesso ai contenuti digitali di carattere culturale e scientifico rappresenta uno degli snodi cruciali del diritto dell'era digitale. In una fase storica in cui la tutela della proprietà intellettuale e dei dati personali sembra condizionata dalla tecnologia almeno in egual misura che dal diritto, esso si pone al centro di un'ampia riflessione tra le varie componenti della società dell'informazione.

Nell'era digitale l'eterogeneità e ricchezza dei diritti detenuti sia da soggetti privati che istituzionali ha subito un consistente incremento, con la conseguenza di una interazione spesso incrociata e talora conflittuale di interessi.

Negli anni Novanta del secolo appena trascorso si è sviluppato un vivace dibattito, a livello nazionale e internazionale, sulle questioni inerenti la tutela e la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, determinato dalla necessità sempre più urgente di sviluppare e specificare la legislazione esistente per questo settore, al fine di approdare a una normativa adeguata alle nuove modalità di accesso e fruizione dell'informazione.

Per garantire alti livelli di qualità nei servizi di accesso ai contenuti culturali, assicurando la sostenibilità economica e un contesto giuridico sicuro e trasparente, è necessario definire soluzioni differenziate per la gestione dei diritti, cercando punti di equilibrio tra le diverse esigenze dei portatori di interessi sui contenuti culturali digitali, e anzitutto fra gli obiettivi educativi e culturali delle istituzioni e i diritti degli autori e produttori.

La molteplicità dei soggetti agenti e la varietà dei beni, delle funzioni e azioni sviluppate da chi detiene collezioni storico-culturali di varia natura, l'elaborazione di progetti di digitalizzazione sempre più ampi e articolati rendono più complesso lo scenario entro il quale ipotizzare percorsi normativi e delineare un procedimento comune per garantire, a un tempo, il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e il diritto d'accesso all'informazione e alla conoscenza, nonché il diritto alla riservatezza dei cittadini utenti dei servizi o detentori di opere di pubblico interesse.

Va tenuto conto, inoltre, del problema della sicurezza delle opere se rese universalmente accessibili e di come garantire l'autenticità dei dati offerti alla consultazione remota.

E' apparso pertanto necessario che i Paesi partner nella rete di MINERVA assumessero l'impegno di approfondire l'esame dei problemi connessi alla tutela dei dati e dei diritti di proprietà intellettuale in relazione all'accesso in rete al patrimonio culturale e di sviluppare ipotesi operative condivise per la gestione dei diritti nel contesto digitale, l'erogazione dei servizi culturali ai cittadini e lo sviluppo di modelli d'impresa nel settore della cultura digitale.

IL GRUPPO DI LAVORO ITALIANO: “PROBLEMI CONNESSI ALLA PROTEZIONE DEI DATI E DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN RELAZIONE ALL’ACCESSIBILITÀ IN RETE DEL PATRIMONIO CULTURALE”

Il Piano di azione di Lund, per la cui attuazione opera il progetto MINERVA, delinea fra gli altri l’obiettivo di “*migliorare la qualità e l’usabilità dei contenuti, promuovere modalità di accesso unificate per i cittadini [...]*” e aggiunge: “*Occorre a tal fine [...] sviluppare modelli coerenti e buone pratiche per la gestione dei diritti e dei beni e sviluppare i relativi business models per la cultura digitale*”.

Nell’ambito del *work package 4* di MINERVA, dedicato a “interoperabilità e fornitura di servizi”, nel Regno Unito, in Grecia e in Italia sono stati istituiti sottogruppi specifici per portare il tema dei diritti su un tavolo di discussione e di confronto comune, lavorando in accordo e in coordinamento con i partner europei di MINERVA e in cooperazione con altri progetti europei che affrontano temi affini e fanno capo alla Direzione generale Information Society Technology della Commissione Europea.

Obiettivo primario è delineare possibili soluzioni per il raggiungimento di un equilibrio fra fruibilità universale del patrimonio culturale e scientifico in rete e tutela dei dati e dei diritti, in primo luogo dei diritti di proprietà intellettuale, in un quadro di sostenibilità economica.

Il gruppo di lavoro italiano attualmente comprende rappresentanti di diversi settori nei quali si articola il MiBAC; si è aperto a rappresentanti del mondo della ricerca e dell’imprenditoria privata del settore, e in progresso di tempo si arricchirà di nuove competenze professionali e si aprirà ai settori della musica, del cinema e dell’arte contemporanea, agli enti territoriali e locali e ai detentori del patrimonio ecclesiastico.

L’ambito di indagine è rivolto alle attività delle istituzioni culturali e alle problematiche dell’accesso ai dati tramite rete telematica.

Il presente documento rappresenta l’avvio della riflessione e vuole essere di stimolo agli altri Paesi partner di MINERVA per la costituzione di analoghi gruppi di lavoro.

1 RISORSE DIGITALI GESTITE DA ISTITUZIONI CULTURALI E RISPETTO DEI DIRITTI

1.1 RISORSE DIGITALI GESTITE DA ISTITUZIONI CULTURALI

Le istituzioni culturali pubbliche gestiscono risorse digitali così esemplificabili:

- **risorse digitali di riproduzione** di beni culturali;
- **risorse born digital** (nate su supporto digitale) quali ad esempio periodici, enciclopedie, siti Web, bibliografie, manuali, banche dati (catalografiche, bibliografiche, documentarie, di immagini), OPAC, thesauri, vocabolari controllati, lemmari, indici, Web art, computer art;

Tali risorse possono essere prodotte dalle istituzioni medesime, da sole o in collaborazione con soggetti esterni (istituzionali, società, editori, consulenti, etc.) o interamente da soggetti esterni di varia natura giuridica.

L'individuazione dei diritti collegati alle risorse è prioritaria rispetto all'organizzazione e gestione dei servizi da parte delle istituzioni culturali, ed è strettamente connessa agli attori che hanno concorso alla realizzazione delle risorse digitali.

Le attività di servizio devono rispettare le restrizioni imposte dalla legge, ma possono godere delle limitazioni ed eccezioni ai diritti che la normativa prevede a favore di servizi di pubblico interesse.

Nel caso di opere digitali commercializzate da privati, l'uso pubblico deve essere regolato da un contratto o da una licenza.

Nel caso di opere digitali prodotte all'interno dalle istituzioni culturali (*born digital* o di riproduzione di materiali di loro proprietà) l'istituzione delineerà la propria politica di diffusione dei prodotti nel quadro della normativa vigente.

Nel caso di prodotti realizzati per proprio conto e nome da soggetti terzi, a qualsiasi titolo, le istituzioni pubbliche detengono, ai sensi di legge, i diritti d'uso. E' comunque sempre opportuno che i diritti, incluso eventualmente il diritto di apportare modifiche all'opera commissionata, vengano chiaramente regolati da appositi accordi o contratti al momento dell'assegnazione degli incarichi.

1.2 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN RETE

Lo sviluppo delle tecnologie digitali e delle reti ha profondamente modificato il quadro della tutela del diritto di autore, sia per il numero e l'eterogeneità dei diritti detenuti sulle risorse digitali e dei loro titolari, sia a causa delle nuove modalità di distribuzione e di fruizione dei contenuti. La preventiva individuazione dei diritti sulle risorse culturali digitali può dunque rivelarsi piuttosto complessa per il concorso nella loro realizzazione di molteplici soggetti di varia natura giuridica.

L'armonizzazione delle normative a livello internazionale è stata avviata nel passato proprio per le caratteristiche intrinseche dei prodotti intellettuali, che hanno sempre circolato con estrema facilità anche al di fuori dei confini nazionali. Le reti e le tecnologie digitali hanno accelerato e molto

ampliato questo fenomeno, trasformando rapidamente lo scenario d'uso delle cosiddette opere dell'ingegno.

A partire dagli anni '90, la legislazione sul diritto d'autore ha avuto rilevanti aggiornamenti, modifiche ed integrazioni, sia a livello nazionale che europeo e internazionale, per adeguarsi allo sviluppo tecnologico e alla mutata realtà della società dell'informazione. Se i cambiamenti in atto si traducevano unicamente in maggiori limiti all'accesso e maggiori restrizioni per l'uso dei materiali digitali coperti dal diritto d'autore, si rischierebbe di influenzare negativamente lo sviluppo dei servizi di accesso in rete alle collezioni digitali e, di conseguenza, di limitare le potenzialità di diffusione della conoscenza offerte dalla Rete.

La legislazione che regola la proprietà intellettuale si articola su tre piani: internazionale (convenzioni, accordi, trattati), comunitario, nazionale. Il rapporto *EUROPEAN MUSEUMS' INFORMATION INSTITUTE – DISTRIBUTED CONTENT FRAMEWORK (EMII-DCF) Workpackage 2, Legal Requirements*¹ analizza a fondo la normativa internazionale e comunitaria con specifico riferimento alle istituzioni culturali. Si rimanda dunque al documento per una trattazione esauriente, mentre di seguito si enunciano i capisaldi della legislazione nazionale e internazionale.

1.2.1 NORMATIVA INTERNAZIONALE

La prima e fondamentale fonte per la protezione internazionale del diritto d'autore è la *Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche*, sottoscritta nel 1886 e più volte aggiornata nel corso degli anni, fino al 1971²; vi hanno aderito molti Paesi, tra i quali la totalità degli attuali Stati Membri dell'Unione Europea.

Nel 1967 è stata fondata, nell'ambito delle Nazioni Unite, la World Intellectual Property Organization (WIPO/OMPI, Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale), che si configura come erede diretta della Convenzione, “allo scopo di promuovere attraverso la cooperazione internazionale la creazione, disseminazione, uso e protezione dei prodotti della mente umana per il progresso economico, culturale e sociale di tutta l'umanità”³.

Nel 1996 sono stati sottoscritti due trattati WIPO-OMPI:

- *Trattato sul diritto d'autore (WIPO Copyright Treaty - WCT)*
- *Trattato sui diritti degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori di fonogrammi, finalizzato all'aggiornamento delle regole internazionali di protezione (WIPO Performances and Phonograms Treaty - WPPT).*

Entrambi i trattati sono stati ratificati dal Consiglio dell'Unione Europea nel marzo del 2000.

Nel 1995, inoltre, il WTO – Organizzazione Mondiale del Commercio aveva promosso l'*Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio (Trade Related Aspects of Intellectual property Rights - TRIPS)*. L'accordo prende in considerazione tutti gli aspetti che hanno rilievo a fini commerciali, coprendo quindi sia l'intero ambito del diritto d'autore e dei diritti connessi che i diritti industriali (marchi, brevetti, indicazioni geografiche, disegni industriali etc.).

¹ EUROPEAN MUSEUMS' INFORMATION INSTITUTE – DISTRIBUTED CONTENT FRAMEWORK¹. Workpackage 2 Legal Requirements, *Legal Requirements Report and Licensing Agreement Templates*, ed. Naomi Corn [et al.], sul sito del progetto www.emii-dcf.org ne è consultabile l' *Executive Summary* all'url: <http://www.emii-dcf.org/dokument/EMII-DCF%20WP02%20-%20Executive%20Summary.pdf>. E' in corso di diffusione la traduzione italiana.

² Il trattato è stato firmato il 9 settembre del 1886 e successivamente più volte revisionato (l'ultima a Parigi il 24 luglio 1971).

³ *WIPO Intellectual Property Handbook*, Genève 2001.

1.2.2 NORMATIVA UE

A partire dal 1988 il legislatore comunitario ha emanato in successione varie direttive allo scopo di armonizzare la protezione accordata al diritto d'autore e ai diritti connessi in ogni Paese membro.⁴

Due direttive hanno particolare rilievo per il contesto digitale:

- la Direttiva 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, che introduce il diritto *sui generis*, riservato al costituente della banca dati, è di particolare interesse per le istituzioni culturali;
- la Direttiva 2001/29/CE *sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione*, che richiamandosi ai trattati WIPO del 1996, sviluppa principi e regole già definite da precedenti direttive, integrandoli nella prospettiva della società dell'informazione. Disciplina, inoltre, i diritti di utilizzazione economica che intervengono in ambiente digitale: il diritto di riproduzione, il diritto di comunicazione al pubblico e il diritto di distribuzione. Nel solco della regolamentazione internazionale, prevede varie eccezioni⁵ che garantiscono l'interesse pubblico, prevedendo generalmente la corresponsione di un c.d. "equo compenso" agli aventi diritto; vieta l'elusione delle misure tecnologiche di protezione, prevedendone la rimozione in alcuni casi.

Il 29 aprile 2004 è stata emanata una direttiva finalizzata all'ulteriore rafforzamento della tutela dei diritti di proprietà intellettuale: si tratta della Direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

1.2.3 NORMATIVA ITALIANA

Il sistema giuridico italiano del diritto d'autore ha il suo fondamento nella legge 633 del 22 aprile 1941 *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio* (a cui si affiancano gli artt. 2575-2583 del Codice Civile) che riconosce agli autori i diritti morali ed economici sulle opere da loro create in ogni campo dell'ingegno.

Mentre i diritti morali fanno capo all'autore e sono inalienabili e imprescrittibili, i diritti concernenti lo sfruttamento economico delle opere sono alienabili, e dagli autori sono trasferiti, a seconda dei casi, agli editori e ai produttori. Autori, editori e produttori sono quindi i detentori esclusivi dei diritti sull'utilizzo delle opere, che queste siano a stampa, su supporto informatico o diffuse in rete. Sono fatte salve alcune eccezioni e limitazioni ai diritti in nome di un superiore interesse pubblico, rappresentato dalle istituzioni educative e culturali.

⁴ Le principali sono le seguenti:

- *Direttiva 2001/84 CE relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale;*
- *Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati*
- *Direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi*
- *Direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo*
- *Direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di prestito e noleggio e alcuni diritti connessi*
- *Direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore*
- *Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione*

⁵ Dir. 2001/29/CE art. 5.

I diritti connessi al diritto d'autore sono invece detenuti da categorie di soggetti che svolgono un ruolo ausiliario nel processo di creazione intellettuale e vengono considerati come intermediari nella produzione e diffusione dell'opera: si tratta, fra gli altri, dei diritti relativi agli artisti interpreti ed esecutori, al produttore fonografico, alla emissione radiofonica, a scene teatrali, alle fotografie, alla corrispondenza epistolare. Anche l'aspetto esterno dell'opera è soggetto a tutela.

Il diritto *sui generis*, inerente la tutela giuridica delle banche dati, previsto dalla Direttiva 1996/9/CE, è stato introdotto nella normativa italiana con il nome di diritto del costituente della banca dati dal D.lgs. 22 maggio 1999, n. 169.

Nel corso degli oltre sessanta anni di vigenza, il testo della legge ha subito numerose modifiche e integrazioni, introdotte con un'opera di novellazione dovuta in prevalenza al recepimento della normativa comunitaria. Le più recenti modifiche sono state apportate dal decreto legislativo nr. 68 del 2003, di recepimento della direttiva 29/2001 (vedi § 1.2.2)

1.3 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Nel dare accesso alle informazioni sul patrimonio culturale le istituzioni culturali devono prioritariamente rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali è disciplinato a livello comunitario dalla Direttiva 95/46/CE, che tutela i diritti fondamentali e la libertà delle persone, e in particolare il diritto alla riservatezza nel trattamento dei dati personali.

In Italia il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il D. lgs. 30 giugno 2003, nr. 196 *Codice in materia di protezione dei dati personali*, che ha sostituito la L. 675/96 di recepimento della direttiva insieme a varie altre disposizioni di legge e di regolamento in materia.

Il codice definisce dato personale “*qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale*”.

Le istituzioni culturali trattano dati personali nei seguenti casi:

- per la descrizione dei beni culturali (es.: catalogo dei beni sottoposti a tutela);
- per l'erogazione di servizi al pubblico (dati personali degli utenti);
- perché contenute all'interno del bene offerto in consultazione (es.: documenti d'archivio, carteggi, fotografie).

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito due casi di problematiche inerenti la riservatezza, in relazione:

1. alla consultazione dei documenti custoditi negli Archivi di Stato
2. alla consultazione del catalogo dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici, storici, demotnoantropologici.

1.3.1 ARCHIVI: IL "CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI A SCOPI STORICI"

Il recepimento della normativa comunitaria relativa alla tutela della *privacy* con la legge 675/1996 produsse una vivace serie di dibattiti intorno alla possibilità di tutelare gli individui e garantire, nel contempo, la conservazione ed un corretto utilizzo dei dati utili alla ricerca storica. Risaltarono subito come estremamente vincolanti le limitazioni imposte dalla legge (artt. 9, 22, 24), perché

elencate in maniera tanto minuziosa da non lasciare alcun margine di flessibilità rispetto al tradizionale uso, derivato da un dettato basato sulla volontà di agevolare e la conservazione e l'accesso.

Si è così arrivati alla formulazione del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi storici*,⁶ che nasce dalla “*considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali trattamenti*” e reca principi-guida di comportamento sia per gli archivisti (artt. 3-8) che per gli utenti (artt. 9-11); si applica senza necessità di sottoscrizione all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici ed è volto ad assicurare l'equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate.

Salvaguardato il dettato normativo, che da sempre garantisce e tramanda la tutela della riservatezza personale e di quella relativa alla politica interna ed estera dello Stato, e in base al quale “*i documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili*”⁷, l'accesso alla documentazione riservata vede un nuovo iter: l'utente dovrà presentare un progetto di ricerca che, accompagnato dal parere dei funzionari archivistici, sarà sottoposto alla Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'Interno. Quest'ultima amministrazione, come da prassi consolidata, con decreto ministeriale autorizza l'accesso.

I servizi di rete si basano su tali prassi e normative, non essendo ancora stato sviluppato un apposito sistema di regole.

1.3.2 IL CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURALE E IL PROBLEMA DELLO SCAMBIO DEI DATI PERSONALI CON SOGGETTI ESTERNI

L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) del Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) ha realizzato, in stretto coordinamento con le soprintendenze territoriali, il Sistema Informativo Generale del Catalogo del patrimonio culturale (SIGEC), nella prospettiva di garantire una interoperabilità con i sistemi informativi di altre amministrazioni⁸ (ad esempio Regioni ed Enti locali) e lo scambio reciproco dei dati.

Le informazioni raccolte nel Catalogo dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, demografici (automatizzato nel SIGEC) riguardano beni di proprietà sia pubblica che privata e contengono dati personali, secondo la definizione datane dalla normativa vigente.

Al MiBAC, in quanto soggetto pubblico, è consentito il trattamento di tali dati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali⁹, nel rispetto dei presupposti e limiti della normativa vigente. È

⁶ Il *Codice deontologico* è stato promulgato con d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Il Codice si compone di quattordici articoli ispirati agli artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana e alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di archivi (Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi storici, Preambolo, art. 7); in particolare:

a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;

b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d'Europa;

c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.

⁷ D. Lgs. 22 gennaio 2004 nr. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (GU n. 45 del 24-2-2004- Suppl. Ordinario n.28) artt. 122-127.

⁸ In proposito si veda il Provv. 1° febbraio 2001 *accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni per la catalogazione dei beni culturali* e il nuovo *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, art 17.

⁹ D Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Art. 18 e 19.

consentito inoltre l'accesso e lo scambio dei dati con Enti locali, Regioni o altri soggetti pubblici, i quali prestino collaborazione alla costituzione del SIGEC, nell'esercizio di compiti istituzionali o in base a previsione di legge o di regolamento¹⁰.

L'accesso alle informazioni sul patrimonio culturale interessa però anche altri tipi di utenti, da quelli istituzionali (Università, Istituti di ricerca, Enti ecclesiastici, Comando tutela del Patrimonio artistico dell'arma dei Carabinieri) a singoli utenti: studiosi, ricercatori, educatori ecc.. In questo caso la normativa vigente prevede che la comunicazione e la diffusione dei dati sia ammessa solo se prevista da una norma di legge o da un regolamento¹¹. La mancanza di tale regolamento rende oggi molto difficile diffondere le informazioni sul patrimonio culturale gestite nel SIGEC.

Si pone quindi l'urgenza di un regolamento che disciplini i criteri per l'accesso e scambio dei dati sia con altri soggetti pubblici, in tutti i casi in cui il trattamento di tali dati non sia riconducibile alle loro funzioni istituzionali, che per la comunicazione a privati o a enti pubblici economici, così come previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

2 SICUREZZA DEI BENI E DEI CONTENUTI DIGITALI

L'accesso in rete a dati e prodotti digitali derivati da beni culturali, rappresentando il mezzo elettronico uno strumento di diffusione molto più ampia rispetto ai supporti tradizionali, assume particolari valenze in relazione alla sicurezza dei beni, tanto sotto il profilo della salvaguardia che sotto quello della conservazione preventiva, nonché dell'autenticità dei contenuti.

2.1 SICUREZZA DEI BENI

Le informazioni sul patrimonio culturale devono essere diffuse in rete tenendo conto degli eventuali rischi che la loro divulgazione può comportare per la sicurezza fisica dei beni. L'esigenza è espressa anche dal vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio¹².

I furti di beni culturali in Italia sono ancora molto frequenti, nonostante i continui sforzi per migliorare le condizioni di conservazione in sicurezza compiuti tanto attraverso l'azione diretta del MiBAC, che ad opera delle istituzioni che ne sono proprietarie o detentrici.

Non è stata ancora emanata a livello nazionale né comunitario una regolamentazione relativa all'accesso in rete alle informazioni che potrebbero compromettere l'integrità del bene, favorendo azioni illecite. Per ridurre i rischi, si è convenuto in via preventiva, sia a livello nazionale che in contesto comunitario, di oscurare le informazioni relative alla specifica collocazione del bene nei progetti sperimentali per l'interoperabilità tra banche dati su beni distribuiti sul territorio.

Mentre infatti il patrimonio musealizzato si potrebbe ritenere sostanzialmente protetto, moltissimi beni non musealizzati diffusi sul territorio nazionale si trovano in condizioni di sicurezza non soddisfacenti: la diffusione in rete di dati relativi, per esempio, alla loro collocazione, può esporli al

¹⁰ D Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Art. 19, comma 2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

¹¹ D Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Art. 19, comma 3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

¹² D. lgs. 42/2004, art.17.

rischio di furto o di danneggiamento. Nonostante siano stati recentemente definiti musei a cielo aperto, e dunque equiparati concettualmente al museo tradizionalmente inteso, aree e parchi archeologici presentano elementi di fragilità sotto il profilo della conservazione e sicurezza dei beni; i relitti sommersi offrono un esempio emblematico del rischio della compromissione del bene causata dalla diffusione delle informazioni sulla loro collocazione.

Si è verificato che informazioni che le Amministrazioni pubbliche hanno ritenuto di non rendere disponibili in rete perché compromettenti per la sicurezza dei beni siano state invece diffuse ad opera di privati realizzatori di prodotti digitali derivati da beni culturali non musealizzati. L'emanazione del regolamento per l'accesso in rete ai dati sui beni culturali si conferma pertanto urgente per la realtà italiana, in cui la legge attribuisce alle istituzioni pubbliche statali responsabilità di vigilanza sul patrimonio, di proprietà pubblica e privata, ufficialmente dichiarato di interesse culturale

2.2 SICUREZZA DEI CONTENUTI DIGITALI: IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI

Il problema generale della fragilità del supporto digitale risulta particolarmente grave in relazione alle risorse *born digital*, ovvero le opere che nascono in formato digitale, mancanti quindi di un originale su supporto tradizionale. Si pone per esse il problema dell'identità e integrità del contenuto, in quanto esso può essere facilmente oggetto di manipolazione con conseguenti modifiche non autorizzate di una parte o del tutto.

Situazioni particolari si possono portare ad esempio nell'ambito dei diversi settori dei beni culturali, quali ad esempio i problemi di gestione e di responsabilità nei riguardi degli autori da parte delle istituzioni che conservano opere di Web art o computer art, o quelli che devono affrontare archivi e biblioteche nella conservazione e gestione delle collezioni elettroniche di periodici, testi e documenti elettronici.

Manca oggi in Italia una politica finalizzata ad assicurare la conservazione a lungo termine delle risorse digitali. Dovranno, quindi, essere adottati gli strumenti normativi, le procedure e i mezzi indispensabili a garantirla, cosicché le istituzioni culturali possano svolgere il ruolo di garanti nel tempo dell'identità e dell'integrità della risorsa digitale una volta esaurita la durata della sua diffusione commerciale, favorendo così la sicurezza dei contenuti in un contesto di rete, a vantaggio tanto dei produttori che degli utenti.

2.3 IL DEPOSITO LEGALE DELLE RISORSE ELETTRONICHE

Gli sviluppi della società dell'informazione, facendo emergere con prepotenza il fenomeno delle risorse culturali su supporto elettronico e in rete, hanno reso impellente l'estensione del deposito legale anche a tali risorse.

La consapevolezza, a livello europeo, dell'urgenza e della complessità di tale problema è testimoniata dai vari progetti finanziati dalla UE per inquadrare la questione e proporre soluzioni sia tecniche che giuridiche, come i progetti NEDLIB (Networked European Deposit Library) e TEL (The European Library).¹³ Queste due esperienze di cooperazione tra le principali biblioteche nazionali di deposito europee hanno contribuito alla formulazione di una bozza di codice per il

¹³ NEDLIB <http://www.kb.nl/coop/nedlib/>, TEL www.europeanlibrary.org.

deposito volontario dei documenti elettronici¹⁴. In alcune esperienze nazionali tale Codice è stato precursore di una normativa ricettiva della necessità di provvedere al deposito legale anche dei documenti su supporto elettronico.

La legge italiana è stata recentemente rinnovata¹⁵ ma, per una valutazione della sua efficacia riguardo al deposito digitale, bisognerà attendere il regolamento di attuazione della stessa.

Indubbiamente il problema del deposito digitale non è stato ancora completamente risolto anche in quei Paesi europei nei quali è stato disciplinato per legge. Alcuni fattori, di seguito elencati, sono generalmente di ostacolo a una soluzione soddisfacente per le istituzioni culturali e per gli editori e/o produttori:

- complessità tecnica e onerosità economica della cattura (*harvesting*) dei siti Web, ultima frontiera della trasmissione ai posteri del sapere digitale;¹⁶
- persistente mancanza di un quadro giuridico a favore delle istituzioni culturali deputate alla raccolta delle risorse elettroniche, alla loro catalogazione, fruizione, conservazione nel lungo periodo;
- ingenti interessi economici di parte privata in gioco, a fronte di un budget sempre più contenuto delle istituzioni culturali responsabili.

Per queste ragioni rimane fondamentale un approccio comune da parte delle istituzioni culturali interessate, sensibile a tutte le esigenze in campo, allo scopo di poter ritagliare uno spazio di azione ed influenza della proposta culturale anche nel mercato futuro.

3. L'ESIGENZA DI UNA REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCESSO AI DATI

Come più volte richiamato, emerge con chiarezza l'esigenza e l'urgenza di un regolamento unico per l'accesso in rete ai dati sul patrimonio culturale, che affronti i problemi posti dall'esigenza di tutelare i beni, i diritti di proprietà intellettuale e la riservatezza dei cittadini, tenendo conto delle specificità dei diversi settori dei beni culturali.

La regolamentazione deve essere uno strumento idoneo a individuare e ad armonizzare gli standard minimi di servizi al pubblico erogati dalle diverse tipologie di istituzioni culturali.

L'esperienza già da tempo maturata da archivi e biblioteche nel campo dell'accesso *online* ai dati sul patrimonio conservato può offrire un importante contributo alla elaborazione di politiche comuni, che pur tengano conto delle specificità dei singoli ambiti dei beni culturali. OPAC e sistemi informativi di descrizione archivistica resi disponibili sul Web, infatti, hanno costituito, fin dal loro

¹⁴ Conference of European National Librarians (CENL) – Federation of European Publishers (FEP), *Statement on the development and establishment of Codes of Practice for the Voluntary Deposit of Electronic Publications* (<http://www.bl.uk/gabriel/fep/>).

¹⁵ L. 15 aprile 2004, n.106 *Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico* (G.U. 27 aprile 2004, nr. 98).

¹⁶ Il più recente esempio di cooperazione transnazionale per coordinare la cattura del Web è data dal Consorzio IIPC (International Internet Preservation Consortium; www.netpreserve.org) che vede la partecipazione e il contributo economico dei seguenti istituti e/o biblioteche nazionali: Bibliothèque nationale de France, British Library, Koninklijke Bibliotheek, Biblioteca nazionale centrale di Firenze, Nordic Web Archive (cooperazione delle Nordic National Libraries: Det Kongelige Bibliotek, Copenhagen; Helsingin yliopiston kirjasto - Suomen Kansalliskirjasto, Helsinki; Landsbokasafn Islands – Haskolabokasafn, Reykjavik; Nasjonalbiblioteket, Oslo; Kungliga biblioteket Sveriges nationalbibliotek, Stockholm) Library of Congress, Library and Archives Canada, National Library of Australia, Internet Archive.

apparire, strumenti fondamentali di conoscenza e di intermediazione fra l'utente e il patrimonio o le altre fonti di informazione, potenziando così di fatto l'accesso al documento bibliografico o d'archivio, sia esso su supporto tradizionale o digitale.

4. MISURE TECNOLOGICHE A TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE E I SISTEMI PER L'AMMINISTRAZIONE DIGITALE DEI DIRITTI

Per tutelare i diritti in rete è anzitutto opportuno adottare delle precauzioni elementari, come ad esempio corredare la pubblicazione di contenuti in rete di una nota (*copyright notice*) che espliciti i diritti che gravano sul materiale e i loro detentori ed eventualmente specifici quali trattamenti dell'informazione sono consentiti e quali vietati.

Per proteggere le immagini si può limitarne la pubblicazione in rete alle versioni a bassa risoluzione.

Si può proteggere ulteriormente il *copyright* ricorrendo a misure tecnologiche, previa approvazione delle procedure da parte dei detentori dei diritti.

Le tecnologie esistenti (filigrana elettronica o *watermarking*, *fingerprinting*, criptazione delle immagini con distribuzione delle relative chiavi solo agli utenti registrati) offrono soluzioni parziali al problema della tutela del diritto d'autore in rete: scoraggiano, rendendolo complesso e costoso, l'accesso o l'impiego non autorizzato dei dati, ma, pur fungendo da deterrente, non sono in grado di impedire ogni abuso, per l'impossibilità stessa di prefigurare ogni modalità di copiatura del materiale. Non si potrà inoltre mai escludere che un utente autorizzato faccia un uso improprio dei dati legittimamente acquisiti.

4.1 I DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT SYSTEMS (DRMS)

La definizione di *digital rights management system* non è ancora univoca, trattandosi di strumenti in corso di evoluzione. Le accezioni sono almeno due:

- sistemi per la gestione dei diritti digitali: sono i sistemi DRM di prima generazione, che operano mediante la cifratura dei contenuti e la distribuzione condizionata delle chiavi di apertura, al fine di precludere l'accesso illegale ai contenuti;
- sistemi per l'amministrazione digitale dei diritti: è la definizione ufficialmente adottata dal W3C,¹⁷ e corrisponde alla più recente generazione di DRMS, che non si limitano a presidiare gli aspetti di sicurezza rispetto ad accessi o duplicazioni illegali, ma sovrintendono alla descrizione, identificazione, commercio, protezione, controllo e tracciatura di tutte le forme di cessione del diritto d'uso di uno specifico contenuto.

4.1.1 SISTEMI DRM: IL BUSINESS MODEL

Un sistema DRM, nella sua seconda e più ampia accezione, consente:

¹⁷ World Wide Web Consortium (W3C), www.w3c.org, è il consorzio internazionale per lo sviluppo e la promozione degli standard delle tecnologie web.

- di gestire l'intermediazione distributiva qualora vi siano soggetti terzi tra il titolare dei contenuti e l'utente finale;
- di contabilizzare gli accessi ai contenuti e le relative spettanze di tutti i soggetti coinvolti nella catena;
- di codificare i contenuti all'origine e decodificarli nell'uso finale in funzione della validità della licenza digitale in possesso dell'utente e con le modalità da questa contemplate;
- di presidiare la distribuzione delle licenze-certificati digitali a chi, dietro corresponsione di un ammontare predeterminato, desidera accedere a un contenuto.


Presupposti per l'implementazione di tali sistemi sono l'individuazione dei diritti collegati alle risorse da gestire, la presenza su di esse di set interoperabili di metadati per la gestione dei diritti e la definizione di un set di regole (il *business model*) in accordo con le quali le diverse componenti del sistema opereranno.

Un *business model*, o *reference model*, descrive tutti gli attori coinvolti nello scambio di risorse digitali, e tutte le transazioni che avvengono tra di essi. Una volta definito, il *business model* viene utilizzato per implementare le strutture hardware e software che compongono un DRMS.

Nel progetto del *business model* assume un ruolo fondamentale la gestione delle regole: una regola, o *policy*, è una linea di condotta per il DRMS, ovvero una dichiarazione che descrive come il sistema deve comportarsi in risposta a una qualche azione compiuta da un utente su una risorsa digitale. La *policy* descrive la tipologia di utente a cui si riferisce, il contenuto a cui viene applicata l'azione relativa e le possibili condizioni che devono essere soddisfatte affinché l'azione avvenga.

Il *business model* deve essere sviluppato tenendo conto del particolare contesto in cui sarà utilizzato il DRMS, scegliendo il numero e la tipologia di attori presenti, la lista delle possibili transazioni e le regole applicabili, a partire dalla definizione dei ruoli che possono essere assunti dalle istituzioni culturali pubbliche.¹⁸

¹⁸ Uno dei primi *business model* studiati in ambito europeo è quello sviluppato durante il progetto europeo ESPRIT 20676 IMPRIMATUR (www.imprimatur.net); lo schema corrispondente è riportato in figura. Lo stesso modello è poi stato adottato anche dal progetto IST 21031 TRADEX (*TRial Action for Digital object EXchange*).



Schema dell'IMPRIMATUR business model

Il DRMS, identificata la proprietà intellettuale di un contenuto multimediale, e definitene le regole di fruizione, si attiva per garantire che tali regole siano applicate per mezzo di una protezione persistente del contenuto, ovvero che duri per tutta la vita del contenuto digitale. La protezione di un DRMS va oltre il semplice controllo dell'accesso al contenuto da parte dei soli utenti autorizzati, estendendosi al rispetto delle restrizioni d'uso da parte dell'utente finale.

Un sistema DRMS prevede, a tale scopo, un insieme di misure tecnologiche a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, dell'integrità degli oggetti digitali e del controllo del loro utilizzo, che vengono in ambito tecnico definite *technical protection means* (TPM) o *digital rights enforcement* (DRE).

Attualmente, i TPM implementati nei vari progetti di ricerca e dalle industrie del settore ricorrono alle seguenti tecnologie:

- sistemi per il controllo degli accessi ai sistemi operativi e alle reti di computer (come ad esempio i metodi per la gestione dei privilegi di accesso ai file da parte del sistema operativo);
- cifratura dei dati trasmessi, in modo tale che risultino inutilizzabili da parte di un utente non autorizzato;
- marchiatura elettronica (*digital watermarking*) dei contenuti multimediali, che permette di inserire direttamente all'interno del contenuto informazioni utili ai fini della protezione della proprietà intellettuale e il controllo dell'uso del bene, come i dati del proprietario, o quelli dell'acquirente. Per la tutela della riservatezza, nella marchiatura è possibile fare in modo che le informazioni inserite direttamente all'interno del contenuto siano criptate e rese quindi accessibili solo a soggetti autorizzati: occorre tenerne conto in fase di formulazione del *business model*;
- sistemi di controllo dell'impiego del contenuto protetto, chiamati contenitori digitali autoprotettivi, che consentono all'utente di fruire del contenuto, pur mantenendolo in una forma protetta (ad esempio un'immagine può essere visualizzata sullo schermo, ma non stampata o copiata).

4.2 IL PUNTO DI VISTA DI MINERVA SUI DRMS

Le misure tecnologiche a tutela dei diritti di proprietà intellettuale e dell'accesso ai dati rivestono un'importanza strategica, in quanto strumenti che concorrono a garantire l'identità e l'integrità del prodotto digitale.

I DRMS possono essere strumenti preziosi in ogni fase della complessa gestione dei diritti sulle risorse digitali, e anche ai fini della certificazione dell'autenticità dell'informazione. Ma affinché questo accada, occorre che il *focus* della ricerca si sposti dall'esclusiva protezione dei diritti alla loro gestione complessiva. In caso contrario, potenziando esclusivamente l'attitudine dei sistemi a impedire l'illegittima elusione delle barriere tecnologiche, si rischia di ottenere di riflesso l'effetto di ostacolare l'accesso ai servizi e ai contenuti digitali e la loro conservazione.

Un valido sistema DRM non deve semplicemente replicare le tradizionali modalità distributive del mondo fisico, ma essere in grado di adattarsi alle molteplici modalità con le quali un contenuto digitale può essere licenziato, ben superiori a quelle possibili per i medesimi contenuti sui supporti tradizionali.

Particolare attenzione nello sviluppo dei sistemi dovrà essere inoltre rivolta al rischio, implicito in ogni sistema automatico di controllo e monitoraggio dell'uso delle risorse digitali, che esso leda i diritti alla riservatezza degli utenti.

FRUIZIONE DELLE RISORSE DIGITALI: SVILUPPO DI *E-COMMERCE* E *SCHOLARLY COMMUNICATION*

5.1 PER LA SOSTENIBILITÀ DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

L'evoluzione simultanea delle tecnologie e della domanda di servizi e contenuti in campo culturale ha provocato negli ultimi anni un considerevole incremento del valore dei diritti di proprietà reale e intellettuale detenuti e generati da musei, siti archeologici, biblioteche, archivi. Quanto più tende ad ampliarsi la gamma delle attività svolte dalle istituzioni culturali, tanto più si allarga la gamma dei diritti detenuti e generabili.

Le istituzioni culturali possono essere committenti o produttrici, talvolta in cooperazione con altri soggetti pubblici e/o privati, di contenuti e prodotti digitali culturali, dei quali dunque detengono in tutto o in parte i relativi diritti; possono gestire e mettere a disposizione dell'utenza, dietro acquisizione di una licenza, risorse digitali i cui diritti sono interamente detenuti da terzi; possono concedere in licenza il proprio nome o marchio per la produzione di oggetti e immagini; affittano e prestano spazi ed opere; erogano servizi di varia natura.

D'altra parte, le tecnologie di conversione, compressione e distribuzione rendono proficue e appetibili collezioni tradizionalmente ritenute affatto o scarsamente produttive, e i relativi diritti. Nessun supporto è escluso: carta, vinile, fotografie, diapositive, pellicole cinematografiche, incisioni radiofoniche, nastri magnetici possono essere riprodotti a basso costo e fruiti o acquisiti in copia avendo a disposizione una connessione in rete.

I Principi di Lund auspicano che il patrimonio culturale e scientifico europeo sia reso accessibile al pubblico e rientri in una dinamica di sostenibilità. Fatto salvo il diritto di accesso per tutti a un livello minimo di informazione, sancito dall'UNESCO e finalità costante ed irrinunciabile per le istituzioni pubbliche, si può pensare di sviluppare modelli e soluzioni per lo sfruttamento commerciale di tali materiali da parte delle istituzioni che investono per la loro creazione, produzione, conservazione, tutela, digitalizzazione, anche attraverso soluzioni operative *e-commerce*.

Soluzioni *e-commerce* vengono attualmente sviluppate a livello sperimentale anche nell'ambito di progetti nazionali ed europei; la loro positiva evoluzione porterà un importante strumento per garantire nel tempo la sostenibilità e la possibilità di proseguire l'attività di digitalizzazione di materiali e contenuti culturali, potenziando ulteriormente a livello globale l'informazione e la comunicazione.

I modelli di *e-commerce* saranno basati sulle diverse tipologie di utenti e servizi e terranno conto della specificità dei compiti culturali ed educativi degli istituti, individuando anche tariffe e servizi adeguati per gli usi educativi e di ricerca.

5.2 LA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA (*SCHOLARLY COMMUNICATION*)

Per la diffusione dei risultati delle ricerche svolte al loro interno (rapporti, manuali, bibliografie, ecc.) le istituzioni culturali si possono avvalere di un nuovo modello di comunicazione che, sfruttando le opportunità offerte dal digitale, si sta diffondendo nel mondo scientifico. Lo sviluppo delle reti e del Web ha inciso infatti profondamente nella diffusione dell'informazione di tipo

culturale, cambiando i metodi di ricerca e l'uso delle informazioni e rendendo spesso inadeguate le modalità tradizionali di diffusione di tali prodotti.

Lo sviluppo di collezioni-depositi istituzionali (*institutional repositories*), sostenuti da software di tipo *open source* sembra aprire la strada a un'interessante strategia nella diffusione della produzione culturale e scientifica. Le collezioni-depositi istituzionali, nate con l'obiettivo di facilitare l'accesso e l'uso dei documenti, costituiscono un sistema che collega le collezioni a una serie di servizi che l'istituzione di ricerca mette a disposizione della propria comunità allo scopo di gestire e diffondere documentazione digitale prodotta dai propri membri. I sistemi contemplano meccanismi di tutela e controllo dei diritti di proprietà intellettuale che sono però costruiti intorno all'obiettivo educativo dell'istituzione.

Lo sviluppo delle collezioni-depositi istituzionali al momento è un fenomeno prevalentemente concentrato nel mondo delle università, tuttavia simili modelli di gestione e diffusione della produzione scientifica e culturale si possono estendere alle pubblicazioni di biblioteche, musei ed archivi arricchendo il ventaglio di servizi offerti.

IPOTESI CONCLUSIVE E PROPOSTE DI LAVORO

Le istituzioni culturali (archivi, biblioteche e musei, ma non solo) sono custodi della memoria storica culturale e scientifica dell'Europa. Le loro collezioni rappresentano un ineguagliabile patrimonio di conoscenze, che sono alla radice della identità e della cultura europea. Insostituibile è quindi il ruolo che queste possono svolgere nella società dell'informazione e della conoscenza, partecipando sì alle dinamiche del mercato, ma non abdicando agli obiettivi specifici e agli importanti compiti educativi.

Lo sviluppo dei prodotti digitali e di Internet permette oggi l'accesso remoto alle collezioni ai cittadini europei e di tutto il mondo, ma i problemi connessi alla gestione dei diritti sulle risorse digitali possono costituire un freno alla creazione di nuovi contenuti digitali, allo sviluppo dei servizi di accesso in rete e alla conservazione a lungo termine delle risorse digitali.

La Carta UNESCO sulla conservazione del patrimonio digitale,¹⁹ all'articolo 2, invita gli Stati membri a cooperare con le principali organizzazioni ed istituzioni per favorire la creazione di un contesto giuridico e di prassi fondato sul corretto equilibrio tra i diritti di autori e produttori e gli interessi di ogni tipologia di utenti, allo scopo di favorire un ampio accesso al patrimonio digitale. La carta sottolinea che lo scopo della conservazione del patrimonio digitale è quello di mantenerne la fruibilità per il pubblico. La volontà di rimuovere gli impedimenti che ostacolano il raggiungimento di tale scopo deve tradursi in azioni a livello europeo, sia sul versante della normativa, sia sul versante tecnologico.

Il progetto MINERVA intende contribuire al dibattito sviluppatosi da alcuni anni in Europa su come garantire la continuità del ruolo di mediatori di informazione e conoscenza delle istituzioni culturali, proponendo alcune linee di indirizzo alla riflessione degli organi politici e amministrativi dell'Unione Europea e degli Stati membri.

Sono state individuate le seguenti esigenze prioritarie:

- delineare a livello nazionale le misure normative indispensabili ad avere un quadro di riferimento certo per la regolamentazione dell'accesso in rete a qualunque tipo di dato sul patrimonio culturale in relazione alla tutela della proprietà intellettuale, dei dati personali e della sicurezza dei beni;
- riconoscere uno *status* specifico di pubblica utilità alle istituzioni culturali, tanto per i compiti di conservazione della memoria, che per i servizi educativi e di informazione;
- promuovere il coordinamento a livello europeo nell'ambito della legislazione del diritto d'autore sulle risorse digitali, proseguendo l'opera di armonizzazione già avviata al fine di semplificare le procedure evitando la frammentazione dei servizi e favorendo l'accessibilità e lo sviluppo di nuovi servizi informativi;
- stabilire un unico tavolo a livello europeo per le trattative con le organizzazioni dei detentori dei diritti, per arrivare a stipulare dei contratti che, mediante uno schema di licenza, assicurino un equo e comune sistema di compensi per tutti i possibili usi delle risorse digitali. Si verifica spesso, infatti, che le istituzioni rappresentino la parte obiettivamente più debole nella fase di contrattazione della licenza d'uso: emerge la necessità di rafforzarne il potere contrattuale. A tale scopo si vanno costituendo consorzi, in Italia soprattutto in ambito universitario, che danno più forza alle istituzioni al momento di stipulare un

¹⁹ UNESCO Charter on the Preservation of the Digital Heritage (http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=13366&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)

contratto d'uso di opere digitali (ad esempio delle pubblicazioni periodiche) a favore del personale o degli utenti;

- pervenire a un comune modello di licenza-contratto d'uso a favore delle istituzioni della memoria (archivi, musei, biblioteche) condiviso dai Ministeri della cultura europei, che, nel rispetto degli interessi, pubblici e privati, delle parti in causa, salvaguardi il diritto all'informazione e alla conoscenza da parte dei cittadini di tutti i Paesi;
- promuovere accordi internazionali tra istituzioni e produttori per individuare e dare certezza agli utenti, ovunque essi siano, sulla qualità dei servizi ottenibili e sui sistemi di tariffazione;
- promuovere investimenti per progetti che sviluppino e rendano economicamente sostenibili i sistemi di DRM, favorendo in questo modo la loro diffusione anche presso istituzioni di medie e piccole dimensioni.

A conclusione di questa prima fase di ricerca, nell'ambito dei rapporti di collaborazione stabiliti dal progetto MINERVA e sulla base del quadro generale sopra illustrato, si ritiene opportuno che il lavoro prosegua attraverso ulteriori momenti di confronto utili a:

- definire iniziative per promuovere l'individuazione, a livello nazionale, europeo e internazionale, di un set minimo di informazioni liberamente accessibili in rete applicabile alle varie tipologie di beni e prodotti, quale potrebbe ad esempio essere offerto dal set di metadati Dublin Core, unitamente alle tipologie di immagini distribuibili;
- promuovere, accanto ai metadati descrittivi, l'adozione di metadati amministrativi per la gestione dei diritti;
- definire lo standard minimo di servizi offerti agli utenti dei servizi in rete sulla base di una gerarchia comune.
- Per i livelli informativi diversi da quello minimo gratuito, si propone l'applicazione di condizioni e tariffe differenziate per tipologie d'utenza e finalità d'uso, distinguendo quattro tipologie fondamentali:
 - utente generico
 - utente *educational* (scopi didattici ed educativi)
 - utente accademico (istituzioni di ricerca)
 - utente business (fini commerciali)

Appare opportuno, alla luce delle necessità evidenziate, che le istituzioni si adoperino per avviare la progettazione e la realizzazione di nuovi servizi di accesso in rete in un contesto cooperativo, per sperimentare la loro organizzazione e per valutarne l'impatto e le reazioni tra gli utenti. Tali esperienze potrebbero costituire il terreno di verifica delle azioni proposte.